

XVI-1161



Copia per conoscenza

Provincia Autonoma di Trento

IL PRESIDENTE

Handwritten signature and initials

Trento, 28 aprile 1978

OGGETTO: Lavori di costruzione pontile osservatorio climatologico del Lago di Tovel.

STAZIONE Sperimentale Agraria
 S. MICHELE a/A.
 - 3. MA 1978
 Prot. N° 1031 Protiz. XVI-11.1

Egregio Signor
 SINDACO
 del Comune di
TUENNO

Con riferimento alla Sua nota del 21.4.1978 n. 1460 e in relazione all'ordinanza di sospensione dei lavori in oggetto da Lei emessa in data 24.4.1978 si precisa quanto segue.

L'eventualità, da Lei prospettata, che l'acertata proprietà tavolare della p.f. costituente il bacino del lago di Tovel, a favore del Comune, faccia venir meno la natura demaniale del lago stesso rendendo conseguentemente inapplicabile l'esonero dal richiedere la concessione edilizia, va confutata.

Infatti ai sensi dell'art. 943 C.C. il terreno coperto dalle acque di un lago appartiene al proprietario del lago medesimo. Per cui essendo il lago di Tovel iscritto sin dal 1942 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento, risulta altresì inequivocabile, a termini dell'art. 822 C.C., la natura demaniale dello stesso.

Circa poi la questione della mancata regolarizzazione tavolare del bene demaniale in parola, c'è da osservare intanto che questa sarà sanata quanto prima provvedendo a richiedere al competente Ufficio Tavolare, secondo le procedure previste dalla legge, la acquisizione al demanio idrico della Provincia della p.f. costituente l'invaso del lago di Tovel.

A questo proposito vale ricordare che la Provincia ha ricevuto in consegna il demanio idrico solo nel 1974 con una pesante eredità di anomalie tavolari come quella sopradescritta che lo Stato non si cu-

rò, a suo tempo, di regolarizzare, ma che questa Amministrazione sta già, seppur iniziando dai casi più eclatanti, gradualmente sanando.

Quanto infine alla circostanza che la mancata (o in attesa della) intavolazione a nome della Provincia della p.f. formante il bacino del lago di Tovel, per il carattere costitutivo delle iscrizioni tavolari, renda praticamente indisponibile, da parte del titolare del demanio, l'area suddetta, rimanendo questa nella sfera giuridica patrimoniale del Comune proprietario tavolare, occorre fare una precisazione.

Il valore costitutivo delle iscrizioni dei diritti reali nei libri fondiari è espressamente limitato, dall'art. 2 del R.D. 28.3.1929, n. 499 sull'ordinamento tavolare, ai casi di acquisto per atto tra vivi e non estende quindi alle acquisizioni a titolo originario, quale, ad esempio, l'appartenenza della cosa al genere previsto dalla legge nell'elenco dei beni necessariamente demaniali.

A conferma di quanto esposto e per un chiarimento ulteriore sotto il profilo giuridico mi permetto trascrivere, qui di seguito, alcuni passi di una sentenza del Tribunale delle Acque di Venezia del 6.2.1967, riportata in "Rivista giuridica dell'Alto Adige, 1968, pag. 359 e segg.", che ha deciso un caso identico a quello in questione: il Comune di Caldaro, proprietario tavolare del lago omonimo, contestava la effettiva demanialità dello stesso, benchè iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, ritenendo prevalente l'iscrizione nei libri fondiari.

"... Ora, tutto ciò considerato, è agevole dedurre che se un determinato corso d'acqua od un lago abbiano, ad un certo momento, acquistato la attitudine a servire ad usi di pubblico generale interesse, oppure siano venuti in esistenza avendo sin dall'origine la suddetta qualità, ecco che si è in presenza di un fatto naturale, non dipendente dalla volontà negoziale dei soggetti, il quale anche nel sistema dell'orientamento tavolare è idoneo di per sè, senza bisogno di alcuna iscrizione, a qualificare l'acqua come demaniale e ad attribuire, di riflesso e necessariamente, la proprietà al demanio"..."

"... In secondo luogo, nei territori in cui vige l'ordinamento tavolare della proprietà immobiliare, anche il diritto del demanio deve essere iscritto sui libri fondiari. La iscrizione non è certo necessaria ai fini costitutivi, bastando, come si è detto, il semplice fatto naturale all'attitudine dell'acqua a servire ad usi di pubblico generale interesse perchè cominci ad esistere la proprietà demaniale..."

Per tali motivi voglia la S.V. annullare la ordinanza precitata in quanto illegittima. E' di tutta evidenza infatti che per i lavori in questione non necessita concessione edilizia, trattandosi di opere da eseguirsi su terreni demaniali.

Del resto l'adempimento previsto dalla legge per questo tipo di opere risulta soddisfatto. Invero con nota n. 896/XV-11.1 del 10.4.1978 questa Provincia ha richiesto il prescritto parere di codesto Comune, il quale lo ha rilasciato, tra l'altro in senso favorevole, con lettera n. 1377 del 18.4.1978.

Sperando di aver contribuito a chiarire definitivamente la questione, porgo distinti saluti, nell'intendimento di proseguire in positive collaborazioni.

- dott. Giorgio Grigolli -

